

Responsabilità fiscale del presidente ASD: chi gestisce paga

SINTESI OPERATIVA

La Cassazione stabilisce che il presidente o rappresentante legale di una ASD può rispondere personalmente e in solido dei tributi e delle sanzioni maturati durante il mandato. La cancellazione della partita IVA non coincide con l'estinzione dell'ente e non elimina i debiti fiscali. Omissioni dichiarative, mancata risposta al questionario e uso scorretto del regime della legge 398/1991 hanno sostenuto l'accertamento IVA. Chi gestisce deve quindi controllare gli adempimenti, perché le violazioni maturate durante l'incarico possono ricadere su di lui.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Con l'ordinanza n. 5869/2026 del 15 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha fissato un principio destinato a cambiare la consapevolezza di chi guida un'associazione sportiva dilettantistica: il rappresentante legale risponde personalmente e in solido dei debiti d'imposta e delle sanzioni sorti durante il suo mandato, e questa responsabilità sopravvive all'estinzione dell'ente. Il caso nasce da un accertamento IVA su una ASD che aveva ignorato un questionario fiscale, omesso le dichiarazioni e applicato in modo scorretto il regime agevolato della legge 398/1991. Il punto tecnico su cui si è giocata la partita in Cassazione riguarda la distinzione tra cancellazione della partita IVA e concreta estinzione dell'associazione: due cose diverse, con effetti giuridici diversi. La cancellazione dal registro IVA non estingue l'ente e non azzerava i debiti fiscali. Chi ha gestito, risponde – tributi e sanzioni compresi.

IL CASO: ASD, OMESSE DICHIARAZIONI E FATTURE DI SPONSORIZZAZIONE

La vicenda origina da un controllo dell'Agenzia delle Entrate su una ASD. L'ente aveva ricevuto un questionario – uno strumento ordinario di indagine fiscale – ma non lo aveva ritirato. Silenzio che, nel linguaggio del fisco, vale quanto un campanello d'allarme. L'Ufficio ha quindi proceduto d'ufficio, ricostruendo il reddito dell'associazione in assenza sia delle dichiarazioni fiscali sia dei versamenti d'imposta. A rendere la posizione ancora più delicata, erano state emesse fatture riconducibili ad attività di pubblicità e sponsorizzazione, voce rilevante ai fini della verifica del regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991.

Quel regime – che consente alle associazioni sportive di fruire di semplificazioni contabili e di un'IVA forfetaria del 50% sui proventi pubblicitari e di sponsorizzazione, entro il limite annuo di ricavi di € 400.000 – richiede il rispetto di condizioni precise. Quando vengono meno, l'Ufficio può disconoscere l'agevolazione e recuperare quanto non versato.

IL PERCORSO GIUDIZIARIO: TRE GRADI, TRE LETTURE DIVERSE

L'avviso IVA è stato notificato direttamente al rappresentante legale dell'ASD, indicato dall'amministrazione finanziaria come autore materiale delle violazioni. A quel punto, l'amministratore ha impugnato l'atto, sollevando un'eccezione che in apparenza sembrava solida: l'ASD era stata cancellata dal registro ai fini IVA prima della notifica. Un soggetto estinto, sosteneva la difesa, non può essere destinatario di atti impositivi e – di conseguenza – neppure il suo ex rappresentante può essere chiamato a rispondere in via solidale.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado aveva rigettato la preliminare sollevata dall'amministratore, ritenendo valida la notifica nonostante la cancellazione della partita IVA. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva invece riformato quella decisione: i giudici di appello avevano riconosciuto che, al momento della cancellazione della partita IVA, l'associazione si era estinta perdendo capacità giuridica e legittimazione processuale, con interruzione del rapporto di rappresentanza. Ma avevano anche escluso la responsabilità solidale del rappresentante legale per i debiti dell'ente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, ottenendo piena ragione.

GRADO	DECISIONE SULLA NOTIFICA	DECISIONE SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
CGT I grado	Notifica valida – rigetta la preliminare di nullità	Responsabilità solidale: confermata (implicitamente)
CGT II grado	Riforma: ASD estinta alla data della cancellazione p.IVA, perdita capacità giuridica	Responsabilità solidale del rappresentante: esclusa
Cassazione (ord. 5869/2026)	Distingue cancellazione p.IVA da estinzione dell'ente: effetti giuridici diversi	Responsabilità solidale: confermata su tributo e sanzioni – accoglie ricorso AdE

IL NODO TECNICO: CANCELLAZIONE DELLA PARTITA IVA E CONCRETA ESTINZIONE DELL'ENTE

La Suprema Corte, nell'ordinanza n. 5869/2026, ha smontato il ragionamento del giudice di secondo grado su un punto che è anche, in un certo senso, il più tecnico dell'intera vicenda. La Corte di secondo grado aveva applicato al caso dell'ASD lo stesso schema elaborato per le società di capitali, secondo cui la cancellazione formale dal registro determina l'estinzione dell'ente (art. 2495 c.c.). Ma le ASD – in quanto associazioni non riconosciute – non sono iscritte nel registro delle imprese: il meccanismo estintivo di questi enti è regolato dagli artt. 36-38 del codice civile e richiede la concreta dissoluzione del soggetto giuridico, non la mera chiusura della posizione IVA.

La Cassazione ha quindi chiarito che la cancellazione della partita IVA non produce gli stessi effetti della cancellazione che per le società di capitali determina l'estinzione ai sensi dell'art. 2495 c.c. Per le associazioni non riconosciute, la cessazione ai fini IVA (ex art. 35, co. 4, D.P.R. 633/1972) attesta la fine dell'attività d'impresa ai fini tributari, ma non equivale a una delibera di scioglimento, alla liquidazione del patrimonio residuo e alla definitiva estinzione dell'ente. Il CTR aveva erroneamente equiparato i due fenomeni. La Corte ha ricordato che la solidarietà passiva opera indipendentemente dalle vicende dell'ente, in linea con il principio codificato nell'art. 1292 c.c., per cui ciascun debitore solidale è tenuto al pagamento dell'intero importo del debito e il creditore può richiedere quel pagamento a uno qualsiasi dei condebitori a propria scelta.

LA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE: PERCHÉ IL RAPPRESENTANTE RISPONDE

Il punto fermo su cui si regge l'intera pronuncia è la natura delle obbligazioni tributarie. Diversamente dai debiti contrattuali – dove la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 38 del codice civile richiede una concreta ingerenza nell'attività negoziale che ha prodotto l'obbligazione – i debiti d'imposta sorgono per legge al verificarsi del presupposto. Non servono atti di gestione specifici per farli nascere: bastano i fatti che la legge individua come generatori del tributo.

Per questo, chi ha svolto la funzione di rappresentante legale durante il periodo in cui quei presupposti si sono verificati risponde personalmente, in forza di una presunzione di gestione effettiva che opera a suo carico. La presunzione è juris tantum: può essere vinta, ma richiede prove concrete e circostanziate – non basta dichiarare di non aver firmato le fatture. La carica comporta un obbligo di vigilanza e di adempimento che non può essere scaricato su altri. Questa impostazione – già affermata dalla Cassazione n. 25650/2018 e ribadita dalla più recente ord. n. 27519/2025 – porta a circoscrivere la responsabilità al periodo di investitura: chi gestisce, risponde per quel che accade sotto la sua direzione, non prima né dopo.

Si consideri, a titolo di esempio pratico: se un presidente di ASD siede in carica per tre anni, durante i quali l'ente matura IVA non versata per via di un'errata applicazione del regime forfetario, quell'ex presidente risponderà in solido di quei debiti anche quando l'associazione si scioglie. Non può difendersi sostenendo di non aver firmato ogni singola fattura. La sua posizione è assimilabile, nella sostanza, a quella di un garante ex lege. È importante però segnalare anche l'orientamento espresso da Cass. ord. n. 17576/2025, che ha ampliato ulteriormente il perimetro: il rappresentante legale subentrante – colui che assume la carica dopo che le violazioni si sono già verificate – non può ritenersi esente da responsabilità se non ha provveduto a verificare la posizione fiscale pregressa e a porre in essere le necessarie attività di regolarizzazione.

LE SANZIONI: ESCLUSE DALL'APPELLO, REINTRODOTTE DALLA CASSAZIONE

La Corte di secondo grado aveva accordato una sorta di scudo al rappresentante, separando la sua posizione dal debito sanzionatorio dell'ente. La Cassazione ha corretto questa lettura. Le sanzioni tributarie, come il tributo, nascono per legge al verificarsi del presupposto d'imposta e non su base negoziale: rientrano quindi nell'ambito di applicazione della responsabilità solidale del rappresentante legale, esattamente come il debito principale.

Il fondamento normativo di questa estensione va ricercato nell'art. 11 del D.Lgs. 472/1997: il comma 1 stabilisce che l'ente nel cui interesse il trasgressore ha agito risponde solidalmente del pagamento della sanzione; il comma 3 precisa che, quando l'ente è privo di personalità giuridica – come accade per le ASD nella forma di associazione non riconosciuta – la responsabilità solidale ricade su chi ne detiene la rappresentanza. L'art. 2 del medesimo decreto afferma il principio di personalità delle sanzioni tributarie, ma questo non esclude la solidarietà del soggetto che ha concretamente gestito l'ente nel periodo di commissione delle violazioni.

La Cassazione n. 36470/2022 – richiamata nell'ordinanza – chiarisce che la solidarietà passiva rafforza la garanzia patrimoniale del creditore, mettendo a sua disposizione non uno ma più patrimoni da escutere. Venire meno uno dei debitori solidali, per qualsiasi causa – estinzione, insolvenza, irreperibilità – non riduce l'obbligazione degli altri. Ognuno è chiamato per il tutto. Da segnalare, per completezza difensiva, quanto precisato da Cass. ord. n. 2913/2026: la responsabilità solidale dell'amministratore non è un debito proprio ma una garanzia, il che apre spazi di tutela nella fase esecutiva laddove il debito principale risulti già parzialmente o totalmente soddisfatto.

IMPLICAZIONI PRATICHE PER CHI GESTISCE UNA ASD

La pronuncia della Cassazione manda un segnale abbastanza chiaro a chi siede nei posti di vertice di associazioni sportive dilettantistiche. Accettare la carica di presidente o legale rappresentante non è un atto formale a basso rischio: è un'assunzione di responsabilità patrimoniale che dura nel tempo, anche dopo l'estinzione dell'ente. Nella prassi, capitano situazioni in cui il cambio di governance avviene in modo disordinato – presidenti che si avvicendano senza una chiara transizione degli adempimenti, registri fiscali tenuti male o per niente, dichiarazioni omesse. In quei contesti, chi era in carica al momento in cui i presupposti d'imposta si sono verificati può trovarsi esposto a distanza di anni.

La distinzione tra cancellazione della posizione IVA e concreta estinzione dell'associazione è un elemento tecnico che nella pratica viene spesso trascurato. La cessazione dell'attività IVA non equivale alla formale dissoluzione dell'ente: quest'ultima richiede la delibera assembleare di scioglimento, la liquidazione del fondo comune residuo e il perfezionamento delle formalità previste dallo statuto. Chi gestisce la chiusura di una ASD farebbe bene a verificare – con il supporto di un commercialista – che ogni posizione tributaria sia regolarizzata prima che l'ente si estingua formalmente. La sola chiusura della partita IVA non è sufficiente a far venir meno le responsabilità pregresse.

Sul piano difensivo, una strada rimane percorribile: dimostrare di non aver mai avuto una reale ingerenza nella gestione. Ma – come chiarito dalla stessa Cassazione in più occasioni – per il rappresentante legale formale opera una presunzione di gestione effettiva che richiede prove concrete e circostanziate per essere superata. Non basta affermare di non aver firmato le fatture o di non aver materialmente gestito le finanze. Chi vuole difendersi efficacemente deve documentare l'assenza di poteri di firma, la delega ad altri soggetti, la mancanza di accesso ai conti correnti dell'ente.



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (08/04/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO